



17817-21

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da:

FILIPPO CASA	- Presidente -	Sent. n. sez. 919/2021
MONICA BONI		CC - 11/03/2021
ROBERTO BINENTI		R.G.N. 26072/2020
RAFFAELLO MAGI	- Relatore -	
ALESSANDRO CENTONZE		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

DITTA INDIVIDUALE (omissis) A R.L.

avverso il provvedimento del 16/07/2020 della CORTE APPELLO di BARI

udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI;

lette/entite le conclusioni del PG *L. Gioralano, che ha chiesto*
il riepilogò del ricorso;

RM

IN FATTO E IN DIRITTO

1. La Corte di Appello di Bari, con provvedimento emesso in data 16 luglio 2020, ha dichiarato inammissibile l'impugnazione proposta dal legale rappresentante della ditta individuale (omissis) avverso il decreto con cui il Tribunale di Bari in data 6 settembre 2019 ha respinto la domanda di sottoposizione al controllo giudiziario di cui all'art.34 *bis* co.6 d.lgs. n.159 del 2011 (da ora in avanti cod.ant.).

2. Premessa la ricorrenza della condizione oggettiva rappresentata dalla avvenuta emissione, nei confronti della ditta individuale di cui sopra, della informazione antimafia interdittiva (con provvedimento emesso dal Prefetto di Foggia il 3 luglio del 2017), con impugnazione in sede di giurisdizione amministrativa tuttora pendente, la Corte di Appello afferma, in sintesi, che ;

a) il Tribunale ha posto in evidenza un 'collegamento strutturale' della cooperativa istante con la criminalità organizzata, senza esaminare le prospettive di risanamento della compagine aziendale ;

b) l'impugnante ha, di contro, contestato la ricorrenza degli indizi di assoggettamento o di agevolazione di apparati criminali, evidenziando la esistenza di prospettive di bonifica della attività aziendale .

2.1 Ciò posto, viene evidenziato che, quanto al profilo della 'occasionalità' della agevolazione, ritenuto presupposto per l'ammissione al controllo, vi è un onere della prova gravante sul richiedente, non debitamente assolto. Si rappresenta, inoltre, che gli elementi indicati nella interdittiva prefettizia non possono essere oggetto di sindacato da parte del giudice della prevenzione, appartenendo la cognizione sui medesimi alla giurisdizione amministrativa.

Si evidenzia, da ultimo, che l'impugnante non ha prodotto, né in sede di domanda né in sede di impugnazione, alcun programma di recupero e risanamento aziendale. Tale aspetto impedirebbe l'ammissione al controllo giudiziario, in una con le ragioni già esposte in precedenza.

Si afferma, pertanto la inammissibilità tanto della originaria istanza che della impugnazione.

3. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione – a mezzo del difensore munito di procura speciale – (omissis) , nella qualità di legale rappresentante della ditta individuale " (omissis) a r.l.", deducendo con unico motivo l'erronea applicazione della disciplina regolatrice, sia processuale (art.591 cod.proc.pen.) che sostanziale (art.34 *bis* cod.ant.).

127

Il ricorrente lamenta, essenzialmente, l'erronea applicazione della categoria processuale della inammissibilità della impugnazione avverso il diniego di ammissione al controllo.

Non potrebbe enuclearsi dalle disposizioni regolatrici un 'onere della prova' - a pena di inammissibilità della domanda introdotta dalla parte privata - in riferimento al parametro legislativo della 'occasionalità della agevolazione' .

Detta condizione, secondo il ricorrente, è un presupposto di ammissione al controllo ma non rifluisce sulla ammissibilità della domanda, trattandosi di una condizione fattuale rimessa all'apprezzamento valutativo del Tribunale.

Si tratta di una verifica di dati empirici che, in rapporto alle ordinarie categorie processuali, può portare al 'rigetto' della domanda o della impugnazione, ma di certo non alla declaratoria di inammissibilità.

Le ipotesi di inammissibilità sono di carattere formale - e tassativo - e consistono nella presa d'atto della assenza di un requisito di validità della domanda o della impugnazione.

Si afferma, pertanto, che la Corte di Appello avrebbe - in modo non consentito - introdotto in via interpretativa cause di inammissibilità non previste dalla legge, sia in rapporto alla pretesa esistenza di un onere probatorio sul parametro della occasionalità che in riferimento alla mancata allegazione di uno specifico piano di risanamento.

R27

Si evidenzia peraltro che in sede di istanza era stata prodotta copiosa documentazione relativa alle dinamiche imprenditoriali e tesa a raffigurare le condizioni di mera occasionalità dei rapporti con soggetti appartenenti ad associazioni delinquenti, produzione che la Corte territoriale non ha indicato né valutato.

3. Il ricorso è fondato, per le ragioni che seguono.

3.1 Va, in premessa, precisato che le ipotesi di inammissibilità delle impugnazioni nel procedimento di prevenzione non differiscono da quelle previste - in via generale - dal codice di rito penale.

In particolare, il comma 4 dell'art.10 cod.ant. fa espresso rinvio, salve specificità della disciplina di settore, alle disposizioni del codice di rito penale che regolamentano la proposizione e la decisione dei ricorsi in tema di misure di sicurezza.

Risulta dunque applicabile alle impugnazioni in tema di misure di prevenzione la disposizione di cui all'art.680 cod.proc.pen., il cui comma 3 compie espresso rinvio

alle «disposizioni generali sulle impugnazioni» contenute negli articoli da 568 a 592 cod.proc.pen. .

Il richiamo alle disposizioni generali sulle impugnazioni – applicabili in quanto non derogate dalla disciplina specifica contenuta nel cod.ant. - consente di affermare che trovano sicura applicazione nel procedimento di prevenzione le disposizioni in tema di tassatività delle impugnazioni, legittimazione ed interesse ad impugnare (art. 568 cod.proc.pen.), di estensione del potere di proporre impugnazione in capo al difensore del proposto all'atto del deposito del provvedimento (art. 571 co.3), di forma dell'atto di impugnazione con obbligatoria indicazione dei motivi (art. 581), di modalità di presentazione della impugnazione (art.582), di rinuncia (art.589) di inammissibilità della impugnazione (art. 591), di condanna alle spese (art. 592).

Da ciò deriva che le ipotesi di inammissibilità, da ritenersi tassative, trovano regolamentazione espressa nel testo dell'articolo 591 del codice di rito (carezza di legittimazione o di interesse, assenza di impugnabilità del provvedimento, assenza o assoluta genericità dei motivi, tardività, rinuncia) e non risulta consentito, in sede applicativa, fare ricorso alla categoria giuridica della inammissibilità in ipotesi diverse da quelle testualmente previste dal legislatore (tra le molte, Sez. I n. 5887 del 5.5.1997, rv 207929; Sez. II n. 8413 del 23.3.1998, rv 211188) .

RT

Nel sistema delle impugnazioni il solo ricorso per cassazione prevede in via generale – ed in ragione delle particolari attribuzioni dell'organo nomofilattico – ipotesi di inammissibilità correlate a parametri legali aggiuntivi (tra cui la manifesta infondatezza dei motivi adottati o la proposizione per motivi diversi da quelli consentiti) ai sensi dell'art.606 co.3 cod.proc.pen. .

3.2 Ciò posto, risulta fondata la deduzione difensiva in punto di assoluta «creatività» delle ipotesi di inammissibilità dell'appello rilevate, nel caso in esame, dalla Corte di Appello di Bari.

Nessuna disposizione di legge prevede, infatti, che la doglianza avverso il diniego della domanda di applicazione del controllo giudiziario "volontario" (art.34 *bis* co.6 cod.ant.) debba essere proposta con forme o contenuti diversi da una normale impugnazione di merito, ferma restando la ricorrenza delle generali condizioni di validità dell'atto (legittimazione, interesse, tempestività, presenza di motivi non generici e altri requisiti formali).

Nella interpretazione offerta da questa Corte nella decisione Sez.Un. *Ricchiuto* n. 46898 del 2019, che ha risolto il contrasto insorto sul tema della impugnabilità del diniego della ammissione al controllo giudiziario, l'atto esperibile è il «ricorso in appello anche per il merito», il che postula l'attribuzione alla Corte di Appello, in presenza di un atto di impugnazione conforme al modello legale, del compito di

rivalutare – attraverso l'esame dei motivi e delle ragioni del diniego – i profili in fatto e in diritto che hanno determinato il provvedimento di rigetto, con conferma del medesimo o ammissione della parte privata al controllo denegato dal giudice di primo grado.

3.3 Ed è il caso di rilevare – vertendosi qui in esame di profili processuali della impugnazione non specificati nella citata decisione delle Sezioni Unite di questa Corte – che in caso di accoglimento della impugnazione con ammissione della parte privata al controllo la misura di prevenzione dovrà essere applicata, ad avviso del Collegio, dal giudice di primo grado, cui vanno – in detta ipotesi - rimessi gli atti.

Non potrebbe, infatti, ammettersi una applicazione dello strumento del controllo giudiziario direttamente in secondo grado, posto che la costruzione legislativa della particolare misura di prevenzione di cui si parla è ispirata ad un principio di flessibilità e costante valutazione dei risultati della attività di «vigilanza prescrittiva», come emerge proprio dai contenuti dell'art.34 *bis* co.6, lì dove si prevede – anche sulla base della relazione dell'amministratore giudiziario – tanto la possibile revoca del controllo che il transito in «altre» misure di prevenzione patrimoniali.

27

E' piana, pertanto, la estrazione dal sistema di una competenza funzionale del Tribunale alla gestione dei profili dinamici di tale misura, anche in chiave di sua possibile variazione peggiorativa (o eliminazione, una volta raggiunti i risultati di neutralizzazione del pericolo di deviazioni gestionali tese a recare vantaggio a soggetti portatori di pericolosità), il che porta a ritenere «oggetto» del giudizio di impugnazione, in caso di diniego, il solo provvedimento, con natura rescindente della eventuale pronuncia di accoglimento dell'appello.

3.4 Nel caso in esame la Corte di secondo grado non ha svolto alcun esame del merito (in rapporto all'intervenuto diniego), limitandosi ad enucleare ipotesi di «inammissibilità» della impugnazione francamente atipiche e, dunque, del tutto insussistenti.

In particolare, non si comprende in che termini possa ritenersi sussistente, a pena di inammissibilità, un profilo di necessaria allegazione in sede di impugnazione di elementi di prova tesi a rappresentare la «occasionalità» del nesso di agevolazione tra l'attività di impresa e gli interessi dei soggetti portatori di pericolosità.

Va, sul punto, affermato che il provvedimento impugnato – al di là del ricorso improprio alla categoria giuridica della inammissibilità – trascina sul piano formale aspetti che rientrano, al più, nell'esercizio degli ordinari poteri cognitivi e valutativi dell'autorità giudiziaria destinataria della richiesta o della impugnazione.

Va ribadito che a fronte della avvenuta emissione (e contestazione giurisdizionale) della interdittiva prefettizia, l'impresa destinataria ha – secondo i contenuti della previsione di legge di cui all'art.34 *bis* co.6 cod.ant. – una alternativa rappresentata dalla domanda di «consegna» al Tribunale delle misure di prevenzione, il che comporta l' applicazione di penetranti strumenti di controllo della gestione, di verifica dei flussi di finanziamento, di comunicazione di situazioni di fatto rilevanti, nonché con eventuale obbligo (stabilito dal Tribunale) di adottare misure organizzative idonee a prevenire il rischio di infiltrazione mafiosa (secondo il modello normativo di cui all'art.34*bis* co.2 lett. b, unico applicabile al controllo volontario).

Nei casi di violazioni delle prescrizioni imposte o di accertamento della stabile agevolazione in favore di soggetti portatori di pericolosità il Tribunale può disporre l'amministrazione giudiziaria di cui all'art.34 cod.ant., così come l'omissione dei doveri informativi relativi alle situazioni indicate dalla lettera a) del comma 2 dell'art.34 *bis* è penalmente sanzionata ai sensi dell'art.76 co.6 cod.ant. .

In simile contesto, non appare conforme al complessivo assetto legale dell'istituto – introdotto con legge n.161 del 17 ottobre 2017 – ritenere che il controllo giudiziario su richiesta si configuri come un 'beneficio' per il solo effetto legale di sospensione delle inibizioni derivanti dalla informazione antimafia interdittiva (come ritenuto nella decisione impugnata), trattandosi di una «alternativa » che realizza un diverso assetto di interessi (rispetto alla mera inibizione all'esercizio di determinate attività economiche) e che mira a recuperare, ove possibile, i profili di competitività 'non inquinata' della realtà aziendale ed a favorire un intervento del Tribunale della prevenzione asseverato da migliori conoscenze delle condizioni operative della singola impresa.

27

3.5 In tal senso, pur emergendo dalle linee interpretative elaborate nella decisione delle Sezioni Unite *Ricchiuto* una riaffermazione dell'obbligo del Tribunale di valutare – anche in sede di delibazione della domanda della parte privata – i profili di eventuale «intensità» della relazione intercorsa tra l'impresa ed il contesto mafioso ritenuto inquinante (con diniego della domanda nelle ipotesi di immediata constatazione di una relazione funzionale di tale intensità da rendere sostanzialmente applicabili altre categorie legali di intervento preventivo), va rimarcato che la verifica della condizione di fatto in cui si trova l'impresa richiedente va realizzata (sulla base delle fonti di conoscenza già emerse o allegate dalle parti in sede di udienza camerale) in chiave prognostica, nel senso della utilità o meno dello strumento oggetto di richiesta . In tal senso la citata decisione Sez. Un. del 2019 così precisa la direzione della verifica giurisdizionale: [...] con riferimento, poi,

alla domanda della parte privata, che sia raggiunta da interdittiva antimafia, di accedere al controllo giudiziario, tale accertamento - e in ciò la motivazione della citata sentenza n. 29487 della Prima Sezione promuove prospettive non del tutto sovrapponibili alle conclusioni qui prese- non scolora del tutto, dovendo pur sempre il tribunale adito accertare i presupposti della misura, necessariamente comprensivi della occasionalità della agevolazione dei soggetti pericolosi, come si desume dal rilievo che l'accertamento della insussistenza di tale presupposto ed eventualmente di una situazione più compromessa possono comportare il rigetto della domanda e magari l'accoglimento di quella, di parte avversa, relativa alla più gravosa misura della amministrazione giudiziaria o di altra ablativa. La peculiarità dell'accertamento del giudice, sia con riferimento alla amministrazione giudiziaria che al controllo giudiziario, ed a maggior ragione in relazione al controllo volontario, sta però nel fatto che il fuoco della attenzione e quindi del risultato di analisi deve essere posto non solo su tale pre-requisito, quanto piuttosto, valorizzando le caratteristiche strutturali del presupposto verificato, sulle concrete possibilità che la singola realtà aziendale ha o meno di compiere fruttuosamente il cammino verso il riallineamento con il contesto economico sano, anche avvalendosi dei controlli e delle sollecitazioni (nel caso della amministrazione, anche vere intromissioni) che il giudice delegato può rivolgere nel guidare la impresa infiltrata. L'accertamento dello stato di condizionamento e di infiltrazione non può, cioè, essere soltanto funzionale a fotografare lo stato attuale di pericolosità oggettiva in cui versano la realtà aziendale a causa delle relazioni esterne patologiche, quanto piuttosto a comprendere e a prevedere le potenzialità che quella realtà ha di affrancarsene seguendo l'iter che la misura alternativa comporta...] .

127

Si tratta, pertanto, di ordinari compiti valutativi spettanti, sulla base delle conoscenze acquisite, al Tribunale cui è rivolta la domanda (ed alla Corte di Appello in sede di impugnazione sul diniego), in relazione ai quali il legislatore non costruisce alcun onere probatorio specifico, ferma restando la possibilità e l'interesse delle parti di allegare circostanze di fatto repute favorevoli alla propria tesi.

Sul punto va peraltro rilevato che l'adozione - in primo grado - del modello procedimentale di cui all'art.127 cod.proc.pen. consente al Tribunale, nel rispetto del contraddittorio, di richiedere atti o documenti, tanto alla parte istante che alla Prefettura che ha emesso la informazione interdittiva (ove ne ravvisi la necessità, per meglio qualificare la relazione tra soggetti portatori di pericolosità e azienda), così come ritenuto, in via generale quanto al modello procedimentale, in più arresti di questa Corte di legittimità (v. Sez. I n. 2510 del 27.4.1995, rv 202141).

3.6 Da ultimo, va evidenziato che pur essendo di certo opportuna una indicazione da parte del richiedente delle possibili strategie di intervento (e ferma restando la ampiezza delle previsioni legislative sul punto, che affidano al Tribunale il compito di adattare la griglia delle prescrizioni al caso concreto), l'assenza di un «piano di recupero», per quanto sinora detto, non può certo porsi come fattore produttivo della declaratoria di inammissibilità della domanda o della impugnazione del diniego.

Va pertanto disposto l'annullamento della decisione impugnata, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Bari.

P.Q.M.

Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Bari.

Così deciso il 11 marzo 2021

Il Consigliere estensore

Raffaello Magi



Il Presidente

Filippo Casa

